TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Il Giudice, letti gli atti del proc. n. /2019 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 9.9.2019, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato, con riferimento all'eccepita incompetenza dell'intestato Tribunale a favore del Tribunale di Milano, che, a verbale dell'udienza, parte attrice opponente ha precisato di avere sollevato la questione di nullità della fideiussione per violazione della normativa *antitrust* solo in via di eccezione, di tal che rimane ferma la competenza di questo Giudice;

ritenuto, quanto alla nullità della fideiussione prestata dall'attrice (o, comunque, di alcune sue clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, che l'eccezione risulti rilevante nel caso di specie, sia alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (ribadito anche recentemente da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019), sia tenuto conto che, laddove venisse ritenuta la nullità anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenute lesive della libertà di concorrenza (e, in particolare, all'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dall'attrice – cfr. doc. 10 monitorio), ai sensi dell'art. 1957 c.c. la garanzia de qua non avrebbe più effetto, considerato che l'istituto di credito, a seguito della diffida inviata in data 12.5.2012 al debitore principale e al fideiussore (cfr. doc. 12 monitorio), non ha successivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con atto di precetto notificato al debitore principale il 21.5.2013 (cfr. pag. 11 comparsa di risposta), ovvero ben più di 6 mesi dopo;

ritenuto che, pertanto, sussistano gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutorietà già concessa;

rilevato che parte attrice opponente ha chiesto la concessione di un termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;

p.q.m.

sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; assegna a parte attrice opponente termine di giorni 15 – a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza – per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria e rinvia all'udienza del 13.1.2020 alle ore 10.15.

Si comunichi.

Treviso, 10/09/2019

Il Giudice dott.ssa Elena Merlo

